

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 13 ottobre 2025, n. 253

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto agrivoltaico, denominato " Impianto Agri-Naturalistico-Voltaico San Giovanni in Fonte", da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), avente una potenza complessiva pari a 99,42 MW, e delle relative opere ed infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Cerignola (FG).

Società proponente: San Giovanni in Fonte S.r.l. (subentrata a Tozzi Green S.p.A., Cod. Fis. e P. IVA 02132890399), Via Brigata Ebraica, n. 50, Ravenna, Cod. Fis. e P. IVA 02798120396.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "... *nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "... *gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...*"; il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
 - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
 - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
 - il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha convertito il Decreto-Legge n. 13/2023 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR ter;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ha introdotto importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", recepita nell'ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta;

- con DGR 933 del 07/07/2025 la Giunta ha provveduto alla Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.

RILEVATO CHE:

- Con nota del 20/09/2021, la Tozzi Green S.p.A. (d'ora in avanti per brevità "Società" o "Proponente" o entrambi) trasmetteva al Ministero della Transizione Ecologica (da ora, "MiTE"), oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora, "MASE"), istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, relativa al medesimo progetto.
- La Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 9061 del 09/06/2023 (acquisita al prot. n. 9811 di pari data), notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84820 del 24/05/2023) di espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale *"sul progetto per la realizzazione di un impianto agri-naturalistico-voltaico sito nel Comune di Cerignola (FG) in località «San Giovanni in Fonte», proposto da Tozzi Green S.p.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 7 del 16 maggio 2022, della Commissione tecnica PNRR- PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..."*.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 11719 del 28/07/2023, invitava la Società a formalizzare l'istanza volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., procedendo mediante procedura telematica al caricamento sul portale regionale Sistema Puglia, della documentazione elencata nella D.G.R. n. 3029/2010, conformemente a quanto previsto nelle *"Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* di cui alla D.D. n. 1/2011.
- Con nota acquisita al prot. n. 136760 del 16/03/2024, la Società trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto, e con nota acquisita al prot. n. 143882 del 20/03/2024, riscontrava la nota della scrivente Sezione prot. n. 11719 del 28/07/2023, comunicando di aver provveduto in data 15/03/2024, mediante procedura telematica (codice pratica Y1CRT40), alla formalizzazione dell'istanza volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i, relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto e di aver depositato la relativa documentazione sul portale regionale Sistema Puglia, nell'apposita sezione dedicata al progetto in esame. Con la medesima nota, la Società proponente trasmetteva apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante la conformità tra la *"documentazione progettuale presentata presso il MASE ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale nonché della Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e quella consegnata per il procedimento di A.U., caricata sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione dedicata"*.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 343511 dell'8/07/2024, comunicava l'avvio del procedimento e convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 01/08/2024 e invitava la Società a soddisfare i contenuti minimi prescritti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010 e relativa Determina Dirigenziale Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, n. 1 del 03/01/2011, Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 – DGR n. 3029 del 30/12/2010 – e delle *"Linee guida Procedura Telematica"*.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 360837 del 16/07/2024, comunicava di aver caricato sul portale regionale Sistema Puglia, nella sezione *"Allegati CS"*, la documentazione aggiornata relativa al progetto in oggetto, e trasmetteva le dichiarazioni richieste di questa Sezione di cui alla citata nota prot. n. 343511 del 08/07/2024.
- Con nota acquisita al prot. n. 380170 del 25/07/2024, il Proponente trasmetteva al Comune di Cerignola e a questa Sezione per conoscenza, la *"Richiesta incontro al fine di condividere le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022"*.
- Con nota prot. n. 413359 del 21/08/2024, questa Sezione inviava il verbale della Conferenza di Servizi

tenutasi in modalità video conferenza il giorno 01/08/2024, durante la quale:

- si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute e acquisite nella medesima seduta di Conferenza di Servizi;
- si prendeva atto che il tracciato del cavidotto aveva subito un cambiamento successivamente al rilascio del parere della Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale (CTVIA) per esigenze dello stesso gestore di rete Terna, che avevano imposto una modifica dello stesso tracciato rispetto a quanto era stato valutato dalla CTVIA. Per tale modifica la Società aveva sottoposto al MiTE (oggi MASE) la verifica preliminare e il Ministero aveva risposto che non sarebbe stata necessaria un'ulteriore valutazione di impatto ambientale sulla tematica. Dalla relativa documentazione, depositata sul portale regionale Sistema Puglia, si evinceva che le opere di connessione interessassero il solo Comune di Cerignola e che il percorso del tracciato del cavidotto era stato ottimizzato dal punto di vista ambientale.
- veniva richiesta alla Società:
 - una relazione sul progetto agricolo dalla quale si evinca la rispondenza dei requisiti del progetto alle linee guida in materia di impianti agri-voltaici intervenute successivamente all'emissione del parere della CTVIA, nonché evidenza dei contratti con i conduttori/produttori agricoli.
 - evidenza dell'istanza per il rilascio del titolo paesaggistica all'autorità competente (il Comune di Cerignola nel caso di che trattasi) e delle interlocuzioni con il Comune di Cerignola in merito alla definizione delle misure di compensazione.
- La Conferenza veniva dunque aggiornata, rinviando al responsabile del procedimento le decisioni in merito al presente procedimento e a provvedere alla convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi.
- Con nota acquisita al prot. n. 415277 del 24/08/2024, la Società trasmetteva evidenza dell'attivazione dell'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 NTA PPTR presso il Comune di Cerignola (FG).
- Con nota acquisita al prot. n. 460528 del 24/09/2024, la Società inviava al Comune di Cerignola e a questa Sezione per conoscenza, la *"Proposta relativa alle opere di mitigazione ambientale e paesaggistiche ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022"*.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 470353 del 27/09/2024, riscontrava la richiesta dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 506551 del 16/10/2024, trasmetteva:
 - il parere favorevole prot. n. 40592 del 15/10/2024 rilasciato dal Comune di Cerignola in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica relativo all'iniziativa in esame;
 - la relazione relativa alla rispondenza dei requisiti del progetto alle linee guida in materia di impianti agrivoltaici intervenute successivamente all'emissione del parere della CTVIA;
 - la manifestazione di interesse da parte della società agricola Dipaola Alberto, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Foggia R.E.A. n. FG-314652, a supportare Tozzi Green S.p.A. nella conduzione delle attività agricole previste dall'iniziativa *de quo*;
 - il *"parere favorevole alla realizzazione del progetto antiincendio"* espresso dal Comando Vigili del Fuoco di Foggia con nota prot. n. 12290 del 06/08/2024.
- Con nota acquisita al prot. n. 512895 del 21/10/2024, il Proponente trasmetteva il computo metrico estimativo degli interventi di dismissione, conforme a quello disponibile sul citato portale Sistema Puglia, corredata da asseverazione del progettista, chiedendo che l'importo della fideiussione a prima richiesta che sarebbe stata successivamente rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, fosse definito sulla base del computo metrico estimativo degli interventi di dismissione, e richiedendo a questa Sezione di acquisire direttamente dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (di seguito solo ARPA) il relativo parere di competenza.

- La scrivente Sezione, con nota n. prot. 529519 dell'29/10/2024, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 14/11/2024 in modalità sincrona e da remoto per il progetto di che trattasi.
- Con nota prot. n. 536899 del 31/10/2024, la Società inviava ad ENAC e a questa Sezione per conoscenza la richiesta di espressione del parere di competenza.
- Il Servizio regionale Amministrazione del Patrimonio della Sezione Demanio e Patrimonio, con PEC acquisita al prot. n. 539442 del 4/11/2024, richiedeva un link per poter visionare/scaricare la documentazione di progetto.
- Con nota prot. n. 550953 dell'08/11/2024, la Società sollecitava il Comune di Cerignola a riscontrare la proposta della società in tema di opere di compensazione ambientale.
- Con nota prot. n. 556918 del 12/11/2024, il Proponente inviava a FiberCop S.p.A. la richiesta di *"rilasciare con sollecitudine la cartografia dei sottoservizi/infrastrutture di competenza FiberCop nonché il proprio parere di competenza relativo alla compatibilità del progetto in oggetto con la presenza dei cavi telefonici in esercizio"*.
- Durante la Conferenza di Servizi tenutasi il 14/11/2024:
 - si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute e acquisite nella medesima seduta di Conferenza di servizi;
 - la Società riferiva di aver attivato la procedura on-line per l'ottenimento del parere di ENAC, anche se l'impianto è collocato al di fuori del buffer di 6 km, e di aver inviato ad ENAC gli esiti della stessa verifica per l'espressione del parere di competenza.
 - la Società riferiva di aver inviato al Comune di Cerignola e a questa Sezione per conoscenza, la "Richiesta incontro al fine di condividere le opere di mitigazione ambientale e paesaggistiche ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022". Con la suddetta nota la Società ha quantificato gli interventi per un valore massimo complessivo di € 2.600.000,00 da riconoscere come interventi che riguardano la sostenibilità ambientale di immobili e di infrastrutture pubbliche, e un secondo intervento volto al risparmio energetico e al contrasto alla povertà energetica mediante l'utilizzo delle FER.
 - il rappresentante del Comune di Cerignola confermava quanto riferito dalla Società e comunicava che era in corso la predisposizione degli atti e la valutazione dei progetti da realizzare;
 - la Società richiedeva alla Regione Puglia di sollecitare ARPA per la trasmissione del parere di competenza sul piano di dismissione dell'impianto.
- La Conferenza veniva dunque aggiornata, rinviando al responsabile del procedimento le decisioni in merito al presente procedimento e a provvedere alla convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi.
- La Società con nota prot. n. 568687 del 19/11/2024, inviava al Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici la *"Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico"*.
- La Società, con nota prot. n. 586880 del 27/11/2024, trasmetteva agli Enti ENAC ed ENAV la documentazione richiesta dai medesimi per le vie brevi.
- La Società, con nota prot. n. 637247 del 21/12/2024, inviava al Dipartimento Regionale Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria le osservazioni in riscontro al parere rilasciato dal citato Servizio Regionale prot. n. 561709 del 14/11/2024, e sollecitava la valutazione delle proprie medesime osservazioni con nota prot. n. 17322 del 14/01/2025, da parte dell'ufficio competente.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 645888 del 30/12/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 14/11/2024 in modalità sincrona e da remoto e contestualmente convocava la nuova riunione di Conferenza di servizi per il 27/01/2025, sempre in modalità sincrona e da remoto. Unitamente alla predetta nota di convocazione, questa Sezione trasmetteva il parere del Servizio regionale Amministrazione dei Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. 561709 del 14/11/2024.
- Con nota prot. n. 20666 del 15/01/2025, la Società sollecitava l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle

Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali per il rilascio del parere di competenza.

- Il Proponente, con nota prot. n. 37746 del 23/01/2025, ottemperava alle richieste del MIMIT e dandone evidenza alla scrivente Sezione.
- Durante la Conferenza di Servizi del 27/01/2025:
 - si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute e acquisite nella medesima seduta di Conferenza di servizi;
 - la Società riferiva:
 - con riferimento alle interferenze con la rete stradale e autostradale, di aver interloquito con ANAS che, stando alle intese, avrebbe inviato a breve il parere di competenza;
 - che l'interessamento di FIBERCOP nei lavori di conferenza di servizi, era limitato all'invio della cartografia richiesta, in seguito al quale la società aveva ottemperato alle richieste del MIMIT fornendo evidenza alla presente sezione con nota prot. n. 37746 del 23/01/2025;
 - l'assenza di aggiornamenti rispetto a quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi del 14/11/2024, con riferimento alle interlocuzioni con il Comune di Cerignola relativamente alle misure di compensazione ambientale.
- La conferenza veniva aggiornata rinviando al responsabile del procedimento le decisioni in merito al procedimento in ordine alla prosecuzione dell'iter conferenziale o alla chiusura dei lavori istruttori;
- Questa Sezione, con nota prot. n. 58737 del 04/02/2025, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi tenuta il 27/01/2025 in modalità sincrona e da remoto e contestualmente convocava la nuova riunione di Conferenza di servizi per il 27/02/2025, sempre in modalità sincrona e da remoto.
- La Società, con nota prot. n. 69122 del 07/02/2025, inviava ad Autostrade per l'Italia SpA la documentazione integrativa richiesta dal medesimo ente.
- Il Proponente con nota prot. n. 79131 del 13/02/2025 comunicava il caricamento sul portale regionale Sistema Puglia *"della documentazione specialistica nella sezione "Allegati CS" la documentazione progettuale di dettaglio atta ad illustrare il posizionamento e le modalità di realizzazione mediante TOC del cavidotto previsto dal progetto in oggetto in corrispondenza dell'attraversamento dell'infrastruttura autostradale A14 in riscontro alla nota prot. ASPI/RM/2025/0002077/EU del 31/01/2025 di Autostrade per l'Italia S.p.A"*.
- Durante la CdS del 27/02/2025:
 - si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute e acquisite nella medesima seduta di Conferenza di servizi;
 - si richiedeva alla Società evidenza della validità dei contratti di disponibilità delle aree sulle quali insisterà l'impianto atteso che quelli presenti in atti risultavano scaduti;
 - la Società riferiva l'assenza di aggiornamenti rispetto a quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi del 14/11/2024, con riferimento alle interlocuzioni con il Comune di Cerignola relativamente alle misure di compensazione ambientale.
- Preso atto delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, il funzionario regionale, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 27/02/2025, si impegnava a trasferire al Dirigente di Sezione nonché Responsabile del Procedimento gli esiti della conferenza di servizi ai fini delle valutazioni consequenziali sul seguito, e contestualmente preannunciava che sussistevano le condizioni per poter concludere i lavori di conferenza con esito prevalentemente favorevole condizionato alle prescrizioni richiamate in atti.
- Il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 27/02/2025 veniva trasmesso con nota prot. n. 138280 del 17/03/2025.
- Il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Regionale Opere Pubbliche e Infrastrutture, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, con nota prot. n. 150428 del 24/03/2025, acquisita al prot. della Sezione al numero 151167 di pari data, inviava comunicazione inerente il procedimento in oggetto.
- Questa Sezione, con la nota prot. n. 168888 dell'01/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla

scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota acquisita al prot. n. 171202 dell'01/04/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a “*Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale*”.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 212224 del 23/04/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente e al Comune di Cerignola la “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*”, invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e il Comune alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso ed elaborati per la durata prevista dal prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 247423 del 12/05/2025, comunicava che l'avviso di avvio del procedimento de quo sarebbe stato pubblicato in data martedì 13 maggio 2025 su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale e con nota prot. 281017 del 26/05/2025 trasmetteva:
 - copia delle pubblicazioni avvenute sulle testate giornalistiche succitate;
 - copia della schermata di visualizzazione del portale Internet relativo all'Albo Pretorio del Comune di Cerignola, attestante l'avvenuta pubblicazione;
 - comunicazione che in data 14 maggio 2025 era stata effettuata “*la cessione del ramo d'azienda relativo al progetto in oggetto da Tozzi Green S.p.A. a San Giovanni in Fonte S.r.l. Sarà cura della Scrivente presentare apposita istanza di subentro appena sarà disponibile tutta la necessaria documentazione amministrativa attestante la cessione*”.
- Il Comune di Cerignola, con nota acquisita al prot. n. 281048 del 26/05/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota acquisita al prot. n. 288308 del 29/05/2025, “*la Società Tozzi Green S.p.A. (società cedente) con sede legale in Ravenna (RA), Via Brigata Ebraica 50 - fraz. Mezzano, iscritta nel registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna, R.E.A. n. RA-174504, partita IVA e codice fiscale 02132890399, congiuntamente alla Società San Giovanni in Fonte S.r.l. (società subentrante) con sede legale Ravenna (RA), Via Brigata Ebraica 50 - fraz. Mezzano, iscritta nel registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna, R.E.A. n. RA – 259019, partita IVA e codice fiscale 02798120396, chiedevano il subentro nella titolarità dell'iniziativa in oggetto, identificata con cod.Id. Y1CRT40, e del relativo iter autorizzativo in favore della società subentrante San Giovanni in Fonte S.r.l. con sede legale in Ravenna (RA) – fraz. Mezzano, Via Brigata Ebraica n.50, partita IVA e codice fiscale 02798120396, a seguito di conferimento di ramo d'azienda effettuata con atto costitutivo di società a responsabilità limitata repertorio n. 993 raccolta 780, registrato all'Agenzia delle entrate di Ravenna il 22/05/2025 al n. 5463/1T” e allegavano la necessaria documentazione amministrativa.*
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. 445384 del 06/08/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornite con i pareri in atti.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, rif. nota MASE prot. n. 84820 del 24/05/2023 di notifica della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri 04/05/2023**, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul “*progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico della potenza*

di 99,42 MW, sito nel comune di Cerignola (FG) in località "San Giovanni in Fonte" della San Giovanni in Fonte S.r.l. (subentrata a Tozzi Green S.p.A., Cod. Fis. e P. IVA 02132890399), "a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 7 del 16 maggio 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC", disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8239/12112>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/842355>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/845101>

Con riferimento alla condizione n. 1 del parere della CTVIA, ossia "*In merito al cavidotto di collegamento tra l'impianto e la Sottostazione Elettrica di Trasformazione e Consegnna (SSE), ubicata nei pressi della SE Terna (già autorizzata ad altro Produttore), si chiede di ottimizzare il percorso al fine di minimizzarne la lunghezza analizzando la possibilità di seguire il percorso della SP 83 fino Stornara*", la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi dell'01/08/2024, ha dichiarato che il tracciato del cavidotto è stato cambiato successivamente al rilascio del parere CTVIA per esigenze di TERNA che hanno imposto una modifica dello stesso tracciato rispetto a quanto era stato valutato dalla CTVIA. Considerato che tale modifica è stata sottoposta al MiTE (oggi MASE) per la verifica preliminare, e che lo stesso Ministero ha ritenuto non necessaria un'ulteriore valutazione di impatto ambientale sulla tematica, questo ufficio ritiene ottemperata la citata condizione.

- **Comune di Cerignola, Servizi Tecnici**, prot. n. 40592 del 15/10/2024;

"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRI-NATURALISTICO- VOLTAICO (A.NA.V) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA COMPLESSICA DI 99,42 MW SITO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) IN LOCALITA' "SAN GIOVANNI IN FONTE" E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE DENOMINATO "IMPIANTO ANAV SAN GIOVANNI IN FONTE".

"Relativamente all'intervento, in oggetto meglio dettagliato, con la presente si esprime parere: FAVOREVOLE in merito alla costruzione ed esercizio di un impianto Agri- Naturalistico-Voltaico (A.Na.V) per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza complessiva di 99,42 MW sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "San Giovanni in Fonte" e delle relative opere connesse, denominato "Impianto ANaV San Giovanni in Fonte".

- **TERNA, Benestare del gestore di rete al progetto di connessione (Codice pratica: 202002260)**, nota prot. TERNA/P20230120433 del 23/11/2023 con cui Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Div. XI - Ispettorato Territoriale (Casa del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise**, prot. N. 13379 del 19/07/2024 con la quale comunica le modalità di presentazione delle istanze ai sensi del d.lgs. 48/24 di modifica del codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03.

Considerato che la Società ha riscontrato la richiesta di cui alla citata nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito solo MIMIT) trasmettendo alla competente Direzione del MIMIT la documentazione richiesta (rif. prot. regionale n. Protocollo 37746 del 23/01/2025), sia per la linea MT che per la linea AT, questo Ufficio ritiene assolta la richiesta del MIMIT.

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Puglia e Basilicata**, prot. 14073 del 24/07/2024;

"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particolare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio.

La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio, al

Demanio dello Stato – Ramo Strade, in gestione all’Anas, e al Demanio Pubblico della Regione Puglia, in gestione al competente Dipartimento regionale.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato dello Stato”.

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, prot. n. 4191 del 01/08/2024;

”[...] Questa Direzione comunica per quanto di competenza parere di massima favorevole condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- *lo sviluppo del tracciato planimetrico dell’opera in attraversamento deve essere ortogonale alla linea ferroviaria;*
- *i n. 3 tubi PEAD per la protezione dei cavi AT devono essere contenuti all’interno di un unico tubo di protezione con diametro massimo Ø≤500 mm e conforme alle normative CEI EN regolanti sistemi di tubi ed accesso per installazioni elettriche;*
- *il tubo di protezione dovrà essere posato ad una profondità maggiore di 3 metri rispetto al piano di rotolamento delle rotaie sovrastanti, e mantenuta costante sull’intera estensione della sede ferroviaria;*
- *le buche di lancio e di arrivo della T.O.C. dovranno essere poste ad una distanza ortogonale maggiore di 10 metri rispetto alla più vicina rotaia;*
- *il progetto esecutivo dovrà contenere, in sezione e in planimetria, i sottoservizi presenti in prossimità del punto di attraversamento, opportunamente quotati, al fine di verificare la compatibilità dell’opera in progetto con gli stessi.*

Nel dettaglio, si fa presente che agli atti di Questa Direzione è in corso un iter autorizzativo riguardante un attraversamento elettrico AT interrato in corrispondenza della medesima progressiva chilometrica (Km 556+343).

Quanto premesso, si prescrive altresì che, in fase di progettazione esecutiva, il tracciato planimetrico del cavidotto in argomento dovrà essere compatibilizzato con il summenzionato tracciato del cavidotto AT attualmente in istruttoria.

Pertanto, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, si dovrà procedere ad una indagine volta all’individuazione dell’esatto posizionamento dei sottoservizi esistenti.

Il presente parere favorevole non autorizza l’immediata esecuzione delle opere; come noto, l’autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un’apposita istruttoria (da avviare a valle del procedimento autorizzativo di cui all’oggetto), in cui viene accertata l’esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull’argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l’Autorizzazione suddetta.

A valle del procedimento autorizzativo di cui sopra, dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l’allegato elenco), onde avviare il succitato iter autorizzativo. Nel corso dell’istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

A tal fine, dovrà essere effettuato un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all’individuazione dell’esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l’assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).

Si precisa che i dettagli necessari a verificare la compatibilità dell’intervento in oggetto e delle tecniche realizzative dello stesso con la sicurezza dell’esercizio ferroviario, e con l’eventuale sottoservizio per il quale è attualmente in corso apposito iter autorizzativo, dovranno essere definiti in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle caratteristiche della sede ferroviaria, delle condizioni locali geomorfologiche, e in relazione alla presenza di eventuali sottoservizi che saranno interferenti con le opere in esame al

momento dell'istanza.

Al proposito, si fa presente che il tracciato dell'opera in progetto dovrà mantenere una distanza di sicurezza compatibile con il summenzionato sottoservizio, che sarà stabilita congiuntamente con la Scrivente in fase di progettazione esecutiva, nel rispetto delle normative CEI di riferimento, per un tratto di almeno 60 metri, che sia di almeno 30 metri in direzione trasversale dall'asse ferroviario in corrispondenza del punto di attraversamento, in entrambe le direzioni.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria) e che sarà necessario stipulare un'apposita convenzione per regolamentare l'interferenza con l'infrastruttura ferroviaria."

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia**, prot. n. 10304 del 9/09/2024;

"[...] Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA, come qui di seguito elencate, e già indicate nel parere tecnico istruttorio negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 2323 del 09/08/2022, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta:

- nell'angolo N del campo fotovoltaico, prospiciente il Tratturello n. 56 "Stornara- Montemilone";
- con una traccia di viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione;
- del cavidotto di connessione verso la SE in loc. San Giovanni in Fonte con i due villaggi neolitici (CRG017 e CRG018), segnalati nella Carta dei Beni Culturali annessa al vigente PPTR della
- Regione Puglia (cod. FGBIS003768 e FGBIU001606); del cavidotto di connessione lungo la SP83 con la già citata traccia di viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione;
- del cavidotto di connessione con le anomalie da foto interpretazione n. 7 riferibile a numerose partizioni agrarie di età medievale; del cavidotto di connessione lungo la SP83 con il percorso della Via Traiana come nota in letteratura da foto interpretazione.).

2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver uogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale (ANSFISA)**, prot. n. 64051 del 10/09/2024, prot. n. 4643 del 21/01/2025 e prot. n. 12922 del 18/02/2025 con le quali fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

".... solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R.

753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".....;

..... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

....qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTP del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

.... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)."

Con riferimento alla citata nota, la Società, con nota acquisita prot. regionale n. 470353 del 27/09/2024 ha provveduto a riscontrare le richieste dell'Ente comunicando che il progetto in questione interferisce con la SS 16, l'autostrada A14, e con la linea ferroviaria della linea ferroviaria Lecce - Bologna.

In merito all'interferenza del progetto di che trattasi con la rete stradale, autostradale e ferroviaria sono stati acquisiti i pareri di ANAS e RFI favorevoli con prescrizioni riportati nella presente determinazione, ai quali si rimanda.

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, acquisito al protocollo regionale al n. 506551 del 16/10/2024;

"[...] Esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto antincendio alle seguenti ulteriori condizioni:

Siano previsti ulteriori n. 2 estintori carrellati da Kg 50 a polvere a protezione dei trasformatori da 50 MVA all'interno della sottostazione.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 corredata dalla documentazione tecnica prevista dal DM 07.08.2012. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11."

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, prot. n. 289 del 29/10/2204;

"[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inherente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o

varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose."

- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 2806 del 02/02/2024;

"[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria**, prot. 561709 del 14/11/2024;

"[...] questo Servizio esprime, questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime PARERE NON FAVOREVOLE alla realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto, attesa l'esigua distanza degli aerogeneratori dalla rete tratturale.

Inoltre, qualora la conclusione del procedimento avesse esito favorevole, in via gradata e sussidiaria, il Servizio scrivente chiede di prevedere misure di natura compensativa e/o mitigativa in favore del Demanio Armentizio, in attuazione del Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi, da concordare con il medesimo Servizio prima dell'inizio dei lavori. Tali misure non si configurano come modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (comma 3, art. 14 ter L. n. 241/90), bensì come indicazioni alla Conferenza di Servizi volte alla mitigazione degli effetti generati dalle opere progettuali sulla rete dei tratturi di Puglia, e finalizzate alla salvaguardia dell'interesse storico- artistico, archeologico e culturale rivestito dalla rete tratturale, interesse pubblico anch'esso costituzionalmente tutelato. La strada di accesso all'impianto dalla S.P. 83, poi, dovrà migliorare esclusivamente la traccia esistente, senza impegnare nuove demaniali, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi alla fine del cantiere di costruzione e previa autorizzazione ex art. 21 del D.lgs 42/2004 da parte della competente Soprintendenza.

Inoltre, sempre nella medesima evenienza di conclusione favorevole del procedimento, si rammenta che, in relazione all'interferenza dei cavidotti interrati con la rete tratturale, sono ammissibili gli attraversamenti trasversali, nonché quelli longitudinali purché su strade esistenti, senza impegnare aree agricole, e sono oggetto di rilascio da parte di questo Servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo, nonché canone annuo, da corrispondersi ai sensi del R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", da richiedere a valle della conclusione del procedimento autorizzativo in corso."

- **ENAC**, prot. n. 178826 del 4/12/2024;

[...] si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata

la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, per quanto di competenza, non sussiste un interesse di carattere aeronautico”

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale**, nota prot. n. 7400 del 16/01/2025, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- La Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la “*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*” del 04/03/2024 la dichiarazione asseverata del progettista di assenza di non interferenza con attività minerarie,
pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, prot. n. 31291 del 21/01/2025:

[...] a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Cerignola (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 317 p.lle 4-27-28-29-30-31-32-33-181-183-185-187, Fg. 318 p.lle 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-74-76-78-80-81-84, Fg. 319 p.lle 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-50, Fg. 191 p.lle 29-28-37-36-35-25-57-41-21, Fg. 197 p.lle 12-7-286-618-617-2-612-614-615-613-611, Fg. 178 p.lle 214-382-248-247-173-59-56-9, Fg. 175 p.lle 178-177-175-195-193-197-199-236, Fg. 176 p.lle 554, Fg. 174 p.lle 137-136-99-121-122-105-100-113-117-116-115-114, Fg. 139 p.lle 241-239, Fg. 105 p.lle 186-185-187-180-181, Fg. 97 p.lle 86-85-87-324 e Fg. 93 p.lle 324-1-329-336- 341-338-333.

- **ANAS**, prot. 116544 10/02/2025;

[...] si esprime parere di massima favorevole alla realizzazione delle lavorazioni richieste a condizione che gli attraversamenti longitudinali e le buche di entrata ed uscita dell’attraversamento trasversale in T.O.C. vengano posizionate al di fuori della pertinenza ANAS.

La Società Tozzi Green S.p.A. dovrà trasmettere il Progetto esecutivo degli interventi richiesti prevedendo la realizzazione delle opere secondo quanto dinanzi esposto.

Il presente parere non costituisce autorizzazione all’esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciato solo dopo la sottoscrizione di apposito disciplinare di concessione che regolamenti tutte le attività da eseguirsi, compresa l’eventuale modifica delle opere stesse, qualora ANAS lo richiedesse per motivi di pubblica utilità e/o per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.”

- **Autostrade per l’Italia SpA**, prot. **ASPI/RM/2025/0003550/EU** **21/02/2025**

[...] Esaminati gli elaborati progettuali a disposizione, si evince che il nuovo impianto fotovoltaico, così come le nuove SSE in progetto, risultano posti ad una distanza considerevole dalla proprietà autostradale, non interferendo quindi né con il patrimonio dell’infrastruttura autostradale, né con la relativa zona vincolata.

Per tale parte d’opera non si ritiene quindi di dover esprimere parere. In relazione, invece, al nuovo elettrodotto di connessione, emerge che il tracciato dello stesso interferisce con l’infrastruttura

autostradale sottoattraversando la A14 alla prog. km 585+070 circa, in prossimità del Cavalcavia n.373. A seguito del parere non positivo della scrivente redatto con nota protocollo ASPI/RM/2025/0002077/EU del 31/01/2025 il proponente ha inviato e depositato sul sito regionale il documento denominato "Y1CRT40_DocumentazioneSpecialistica_29a" per l'attraversamento autostradale.

Presa visione del documento si significa che l'attraversamento rispetta le indicazioni fornite nella nostra nota soparichiamata, si esprime quindi un parere favorevole al progetto con le prescrizioni sotto indicate:

- I lavori non dovranno comportare ripercussioni sull'esercizio e sulla sicurezza autostradale, prevedendo in caso i necessari apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in completa sicurezza ed eventualmente con idoneo monitoraggio in corso d'opera.
- L'attraversamento e le occupazioni di proprietà autostradali, è soggetto alla stipula di apposito atto convenzionale - in attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del Codice della Strada - D.Igs. n. 285/92 e nel rispetto dei vincoli dettati dagli artt. 65 e 66 del Regolamento di Attuazione - D.P.R. n. 495/92 la cui efficacia è subordinata all'approvazione del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Territoriale di Roma, qui presente in indirizzo per copia conoscenza, solo a seguito del quale, potranno essere avviati i lavori.

Il proponente dovrà quindi presentare apposita istanza tramite il portale esterno (EAC) per la cui registrazione dovrà essere inviata una comunicazione mail all'indirizzo autostradeperlitalia@pec. autostrade.it comunicando le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Azienda/Ente
- Eventuali Società/Stakeholder Controllate (campo necessario se queste inseriranno pratiche di concessione sul portale)
- Telefono Cellulare
- Mail
- Utente Master
- P.Iva e/o Ragione Sociale

Per la richiesta di concessione dovrà essere predisposta idonea documentazione che dovrà dare anche evidenza dei sottoservizi esistenti e localizzati nelle vicinanze dell'attraversamento di cui al presente progetto."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Questa Sezione, con la nota prot. n. 168888 dell'01/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota acquisita al prot. n. 171202 dell'01/04/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".
- Questa Sezione, con nota prot. n. 212224 del 23/04/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente, al Comune di Cerignola la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di

pubblica utilità", invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e il Comune alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso ed elaborati per la durata prevista dal prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- La Società, con nota acquisita al prot. n. 247423 del 12/05/2025, comunicava che l'avviso di avvio del procedimento de quo sarebbe stato pubblicato in data martedì 13 maggio 2025 su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale e con nota prot. 281017 del 26/05/2025 trasmetteva:
 - copia delle pubblicazioni avvenute sulle testate giornalistiche succitate;
 - copia della schermata di visualizzazione del portale Internet relativo all'Albo Pretorio del Comune di Cerignola, attestante l'avvenuta pubblicazione.
- Il Comune di Cerignola, con nota acquisita al prot. n. 281048 del 26/05/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'impianto in oggetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. Non risultano agli atti osservazioni né opposizioni.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 202002260), la Terna S.p.A, Transmission System Operator (TSO) della Rete Elettrica Nazionale (RTN) italiana, con nota prot. P20240083714 del 29/07/2024, acquisita al prot. n. 385469 del 29/07/2024 comunicava che:

- in data 01/07/2022 la Tozzi Green S.p.A. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale pari a 99,42 MW e potenza in immissione pari a 99,42 MW nel Comune di Cerignola (FG);
- in data 13/09/2022 con lettera prot. TERNA/P20220078464 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – Palo del Colle".
- in data 26/09/2022 la Società Tozzi Green S.p.A. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 10/08/2023 la Società Tozzi Green S.p.A. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 23/11/2023 TERNA con lettera prot. TERNA/P20230120433 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- La Società, con nota acquisita al prot. n. 460528 del 24/09/2024, inviava al Comune di Cerignola e a questa Sezione per conoscenza, la *"Proposta relativa alle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022"*. In particolare, la proposta si compone di due distinti interventi di compensazione secondo i seguenti termini e condizioni:
 - *"Un primo intervento volto al miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche così come definito alla lett. b comma 3 art.1 della L.R. n. 28 del 07/11/2022: Lotto 1 - Rigenerazione urbana e abbattimento delle barriere architettoniche (miglioramento ambiente sociale e interazione con la Vs. più ampia strategia di cui al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA). Il processo di rigenerazione interesserà edifici pubblici e marciapiedi in corrispondenza degli edifici e delle aree attrattive di persone;"*
 - *"Un secondo intervento volto al risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego di fonti energetiche rinnovabili attraverso la creazione di comunità energetiche così come definito alla lett. c comma 3 art.1 della L.R. n.28 del 07/11/2022: Lotto 2 - Iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio. A puro titolo esemplificativo, tali interventi potranno prevedere la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree e/o edifici messi a disposizione dall'Amministrazione."*
 - *"Gli interventi sopra proposti dovranno corrispondere a un valor massimo complessivo pari a € 2.600.000,00 (euro due milioni seicentomila/00) e i relativi lavori di realizzazione saranno avviati*

secondo tempistiche che verranno definite di comune accordo con l'Amministrazione e in ogni caso successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto in oggetto.”

- Durante la Conferenza di Servizi del 14/11/2024, la Società riferiva di aver inviato al Comune di Cerignola e a questa Sezione per conoscenza, la “*Richiesta incontro al fine di condividere le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica ai sensi del DM 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022*”. Con la suddetta nota la Società ha quantificato gli interventi per un valore massimo complessivo di € 2.600.000,00 da riconoscere come interventi che riguardano la sostenibilità ambientale di immobili e di infrastrutture pubbliche, e un secondo intervento volto al risparmio energetico e al contrasto alla povertà energetica mediante l'utilizzo delle FER.
- il rappresentante del Comune di Cerignola durante la medesima conferenza del 14/11/2024 confermava quanto riferito dalla Società e comunicava che era in corso la predisposizione degli atti e la valutazione dei progetti da realizzare;
- con nota acquisita al prot. n. 447134 del 07/08/2025, la Società dichiarava *la propria disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale per individuare e definire congiuntamente le misure di compensazione ambientale e paesaggistica ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, anche in riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale 28/2022 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*, e rinnova la proposta economica avanzata da Tozzi Green S.p.A. con nota prot. 357/24/TGreen/FP-ab, per un valore complessivo pari a € 2.600.000,00, articolata in:
- *Lotto 1: interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e abbattimento delle barriere architettoniche su immobili e infrastrutture pubbliche;*
- *Lotto 2: iniziative a favore del territorio per il risparmio energetico e la costituzione di comunità energetiche, con finalità di contrasto alla povertà energetica.*

Invitava “*l'Amministrazione Comunale a voler fornire con cortese urgenza un riscontro formale e positivo alla suddetta proposta, così da consentire il completamento degli adempimenti necessari a una rapida adozione del provvedimento finale di Autorizzazione Unica dell'impianto in oggetto da parte della Regione Puglia*”.

- in merito alla suddetta proposta ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte dei medesimi Comuni. Detti impegni restano vincolanti, anche in assenza di formale riscontro, e costituiscono parte integrante degli atti del procedimento, anche ai sensi della Legge 239/2004 e LR 28/2022.

CONSIDERATO CHE la Società, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 467685 dell'1/09/2025 e n. 556960 del 10/10/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole di pregio;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 445384 del 06/08/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 12/09/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; trasmesso con nota prot.n. 497472 del 16/09/2025 al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti;
- La Segreteria Generale della Presidenza, Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, con nota acquisita al prot. n. 518331 24/09/2025, trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo recante in sovrappressione il numero di repertorio 26883 assegnato in data 23/09/2025, da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_RAUTG_Ingresso_0064870_20250911, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto agrivoltaico, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), località "San Giovanni in Fonte" di potenza nominale prevista pari a 99,42 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti

nel Comune di Cerignola (FG);

- una linea MT interrata di collegamento dalla Cabina di Raccolta dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV;
- una Sottostazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV;
- una linea AT interrata a 150 kV di collegamento dalla SSE di trasformazione 30/150 kV alla SSE di Consegnna;
- una SSE di Consegnna a 150 kV adiacente alla SE Terna 380/150 kV di Cerignola;
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

E.Q. "RESPONSABILE AU CON VIA MINISTERIALE"

Ing. Palmarita Oliva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
<p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • diretto • indiretto • <input checked="" type="checkbox"/> neutro • non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata ex lege su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e

Fonti alternative e Rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*
- *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione*

di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

- la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D.lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84820 del 24/05/2023)** si esprimeva *“giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico della potenza di 99,42 MW, sito nel comune di Cerignola (FG) in località “San Giovanni in Fonte, denominato “Impianto ANAV San Giovanni in Fonte” della San Giovanni in Fonte S.r.l. (cessionaria del ramo di azienda della Tozzi Green S.p.A., Cod. Fis. e P. IVA 02132890399, originario proponente dell'iniziativa), “a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 7 del 16 maggio 2022, della Commissione tecnica PNRR- PNIEC la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8239/12112>*

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/842355>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/845101>

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, il **Comune di Cerignola**, ente competente per delega LR 20/2009, con nota prot. n. 40592 del 15/10/2024 rilasciava l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla San Giovanni in Fonte S.r.l. relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto e relative opere e infrastrutture connesse;
- trova applicazione il comma 2 dell'art.5 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo) del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163);
- la comunicazione, prot. n. 445384 del 06/08/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione

Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla San Giovanni in Fonte S.r.l. in data 01/09/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"**, la **San Giovanni in Fonte S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. prot. n. 445384 del 06/08/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla società San Giovanni in Fonte S.r.l., con sede legale in Via Brigata Ebraica, n. 50, Ravenna, Cod. Fis. e P. IVA 02798120396, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto agrivoltaico, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), località "San Giovanni in Fonte" di potenza nominale prevista pari a 99,42 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Cerignola (FG);
- una linea MT interrata di collegamento dalla Cabina di Raccolta dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV;
- una Sottostazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV;
- una linea AT interrata a 150 kV di collegamento dalla SSE di trasformazione 30/150 kV alla SSE di Consegnna;
- una SSE di Consegnna a 150 kV adiacente alla SE Terna 380/150 kV di Cerignola;
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **San Giovanni in Fonte S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere di connessione alla RTN), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 445384 del 06/08/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, rilasciata a favore del Comune, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della quantificazione determinata in sede di conferenza di servizi come da piano di dismissione riversato in atti del procedimento e come disposto dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012. Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgomberate da qualsiasi residuo le aree dell’impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 39 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse idriche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia
 - alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - ad Arpa Puglia;
 - alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio;

- al Comune di Cerignola;
- all'ENAC;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla San Giovanni in Fonte S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento;
- alla Tozzi Green S.p.A., cedente del ramo d'azienda dedicato all'iniziativa

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace**

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace